



VERBALE SINTETICO
Riunione in videoconferenza
Lunedì, 28 novembre 2022

Membri del consiglio presenti (in ordine alfabetico):

- Marcello Bezzi
- Margot Bezzi
- Andrea Guancini
- Oliviero Resta (presidente)
- Silvia Rossetti

La riunione si dichiara aperta alle ore 10.15.

1. Modifiche statutarie per l'inserimento nel RUNTS

Il vicepresidente Bezzi presenta ai consiglieri le modifiche applicate allo statuto dell'associazione affinché quest'ultima risponda ai requisiti richiesti per l'inserimento nel nuovo registro RUNTS. Tali modifiche sono richieste direttamente dalla regione e sono state redatto con il supporto dell'associazione Volontà Romagna.

Gli articoli che hanno subito modifiche sono l'art. 4, l'art. 5, l'art. 6 e l'art. 18. Per il dettaglio di questa nuova versione si faccia riferimento allo statuto in allegato al presente verbale.

Il consiglio approva le modifiche all'unanimità.

L'assemblea si dichiara chiusa alle ore 11.00.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il **07 DIC 2022** N° **3881**
Serie **3/ES** per Euro
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario
Milandri Mauro

La verbalizzante
Silvia Rossetti

Il presidente
Oliviero Resta

Il vicepresidente
Marcello Bezzi



Il Cammino di Dante®

Associazione Culturale
"Il Cammino di Dante"
Via Argine Sinistro Montone 135,
San Marco (RA)

ilcamminodidante@yahoo.it • www.camminodante.com

STATUTO

Associazione "Il Cammino di Dante APS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. l'Associazione di promozione sociale denominata "Il Cammino di Dante APS", di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione ha durata illimitata, opera in piena autonomia e responsabilità, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, garantendo democrazia e uguaglianza di diritti a tutti gli associati
- 1.3. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Ravenna (RA), località San Marco, Via Argine sinistro Montone n. 135.
- 2.2. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, senza modifiche statutarie qualora il trasferimento avvenga all'interno dello stesso Comune, dandone, in ogni caso, comunicazione tempestiva agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali l'Associazione è iscritta.

Art. 3 - SCOPI e FINALITÀ

- 3.1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in continuità con gli scopi e le finalità dell'Associazione "Il Cammino dantesco", attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, in linea con la vigente normativa del settore, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, avvalendosi in prevalenza di attività di volontariato.
- 3.2. Le attività di interesse generale svolte dall'Associazione sono:
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,



con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione promuove e gestisce, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche mirate a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi dell'Associazione.
- 3.4. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, a organizzare attività di formazione, di azione sociale sui problemi della realtà locale e a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dalla Presidenza
- 3.5. L'Associazione si prefigge in particolare i seguenti scopi:
- a) fare conoscere le antiche vie del territorio toscano-romagnolo attraversate da Dante durante il suo esilio, come mappate nel Cammino di Dante la cui proprietà intellettuale e la cui titolarità, quest'ultima registrata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a carico dell'Associazione Il Cammino Dantesco con gli atti n. 0001652548 e n. 0001654709, rispettivamente il 28/10/2015 e l'11/11/2015, sono automaticamente trasferite nella presente Associazione Il Cammino di Dante APS;
 - b) divulgare la pratica del cammino delle antiche vie dantesche promulgando e diffondendo i valori, le idee e l'unicità del pensiero di Dante in relazione ai territori del Cammino di Dante;
 - c) promulgare la lettura e la comprensione della Divina Commedia negli iscritti e nella popolazione accrescendone il livello culturale e artistico e favorendo l'integrazione;
 - d) realizzare spettacoli a supporto della diffusione della cultura dantesca e della conoscenza dell'Associazione;
 - e) collaborare con la scuola per stimolare nei giovani l'interesse e la conoscenza di Dante e dei suoi percorsi, anche attraverso pratiche di cammino compatibili;
 - f) organizzare convegni, corsi e visite a manifestazioni dantesche o correlate;
 - g) redigere pubblicazioni o prodotti artistici inerenti;
 - h) abbellire le strade de Il Cammino di Dante con pannelli, cartelli e opere artistiche a tema, a beneficio dell'erudimento e del godimento del camminatore;
 - i) realizzare iniziative di turismo esperienziale;
 - j) ogni altra attività compatibile riconducibile agli oggetti di cui al punto 3.2.

Art. 4 – ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2. A tale fine l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste



Il Cammino di Dante

Associazione Culturale
 "Il Cammino di Dante"
 Via Argine Sinistro Montone 135,
 San Marco (RA)

ilcamminodidante@yahoo.it • www.camminodante.com

convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

- 4.3. L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative e fiscali vigenti:
 - a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
 - b. organizzare viaggi e soggiorni turistici anche con il supporto o in collaborazione con enti turistici e organizzazioni a ciò finalizzate;
 - c. organizzare attività formative e motorio -sportive;
 - d. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - e. svolgere attività inerenti, nei limiti e con le modalità previste dall'ordinamento vigente, in regime di convenzione, a favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- 4.4. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano ad esse secondarie e strumentali e che siano individuate e deliberate dalla Presidenza, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.
- 4.5. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e, in caso di necessità di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. È ammessa la possibilità di riconoscere a chi opera a favore dell'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente

Art. 5 - SOCI

- 5.1. Possono aderire ed iscriversi all'Associazione tutti i cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel presente statuto e ne accettino le regole.
- 5.2. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona e non ammette alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 5.3. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. In funzione di particolari esigenze di promuovere l'Associazione e le sue attività in particolari categorie più fragili, soprattutto disoccupati, giovani e anziani, con decisione della Presidenza, la quota associativa può essere differenziata
- 5.4. I soci onorari, mera categoria onorifica, sono nominati dalla Presidenza, su proposta di uno o più soci, in quanto persone degne di riconoscimenti particolari



nell'ambito degli scopi dell'associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa.

- 5.5 Possono essere ammessi all'Associazione, come associati, altri Enti del Terzo Settore o altre associazioni senza scopo di lucro, secondo i limiti del vigente ordinamento;
- 5.6 L'Associazione può, a sua volta, associarsi ad altri Enti del Terzo Settore, o altre associazioni senza scopo di lucro e a Reti associative, purchè compatibili con gli scopi e le finalità dell'Associazione, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa specifica

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi; gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.
- partecipare alla vita associativa esprimendo, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;

prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti documenti sarà possibile, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

6.2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché di eventuali Associazioni con le quali l'associazione possa affiliarsi.
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;



- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
- 6.3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- 6.4. È espressamente consentito la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni con le quali l'Associazione si dovesse associare o convenzionare, stante la loro conformità e il rispetto delle finalità dell'Associazione.

Art. 7 – AMMISSIONE DEL SOCIO

- 7.1 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità stabilite e la domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio a osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi allo Statuto e ad eventuali regolamenti.
- 7.2 È compito della Presidenza, o di uno o più propri componenti da essa espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art.5.
- 7.3 All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, acquisendo così la qualifica di socio. Sarà cura della Presidenza prendere atto, alla prima riunione utile, dei nuovi ingressi e aggiornare il libro Soci annotando il loro nominativo.
- 7.4 Nel caso di diniego la Presidenza ne darà comunicazione all'interessato che, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà l'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Se il diniego fosse espresso dal componente delegato al tesseramento, la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta alla valutazione della Presidenza che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

- 7.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.



Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 8.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativa annuale, per espulsione, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte e comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 8.2. L'esclusione nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, alla sua presenza, su proposta motivata della Presidenza, qualora un socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, nonché delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, o svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e arrechi, o possa arrecare danno, anche morale, all'Associazione.
- 8.3. Il parere adottato dalla Presidenza, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata che deve ricomprendere gli estremi della deliberazione dell'Assemblea che ha deliberato il provvedimento.; la sua esclusione è operante dalla data dell'Assemblea.
- 8.4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.
- 8.5. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. La Presidenza ne prende atto nella prima riunione utile e provvede ad annotarla sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.
- 8.6. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Non sono normalmente previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 8.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 9.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo che sarà definito sussistendo le ipotesi di legge.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato



Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 10.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
- 10.2. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta e ogni associato potrà ricevere una sola delega.
- 10.3. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:
- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti della Presidenza e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
 - c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
 - d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f. approva gli eventuali regolamenti interni;
 - g. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
 - h. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
 - i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del Comune;
 - j. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dalla Presidenza.
- 10.4. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera della Presidenza almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
- L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte la Presidenza lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare e se richiesta da almeno un decimo degli associati.
- In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
- 10.5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- 10.6. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
- 10.7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail con riscontro di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la



riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

- 10.8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti della Presidenza non hanno voto.

- 10.9. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

- 10.10. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

- 10.11. Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

- 10.12. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.



Art 11 – PRESIDENZA

- 11.1. La Presidenza è l'organo esecutivo e amministrativo ed è formata da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall'Assemblea degli associati. I membri della Presidenza rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte della Presidenza esclusivamente gli associati.
- 11.2. I componenti della Presidenza restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti della nuova Presidenza.
- 11.3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti la Presidenza decada dall'incarico, la Presidenza può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intera Presidenza, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, la Presidenza provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
- 11.4. Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, la Presidenza decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di una nuova Presidenza e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.
- 11.5. La Presidenza elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti di cui uno vicario e un Responsabile dell'Amministrazione.
- 11.6. La Presidenza è investita dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, alla Presidenza:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
 - e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - f) delegare il Presidente a stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
 - g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - h) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 11.7. La Presidenza è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
- 11.8. La Presidenza è convocata, con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato non meno di otto giorni prima della riunione, almeno ogni tre



mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, la Presidenza è comunque validamente costituita se risultano presenti tutti i componenti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui la Presidenza sia composta da solo tre componenti, esso è validamente costituita e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, la Presidenza può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

- 11.9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo i componenti dell'organo di controllo regolarmente iscritti al Registro dei revisori legali; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 11.10. I verbali delle sedute della Presidenza, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Art 12 – PRESIDENTE

- 12.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 12.2. Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
- 12.3. Il Presidente ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni della Presidenza, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 12.4. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente vicario.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente vicario convocare entro 30 giorni la Presidenza per l'elezione del nuovo Presidente, previo reintegro del numero dei componenti della Presidenza.
- 12.5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni della Presidenza e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art 13 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI



- 13.1. Il Collegio dei Sindaci revisori, organo di controllo dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea degli associati ricorrendone i presupposti di legge ed esercita le funzioni previste dalla normativa in materia

Art. 14- PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

- 14.1. Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Presidenza e Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali nelle forme previste dall'attuale ordinamento. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 15 - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

- 15.1. L'associazione, oltre a ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da attività di interesse generale;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
 - h) contributi da privati;
 - i) entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - l) rendite patrimoniali;
 - m) attività di raccolta fondi;
 - n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- 15.2 Le attività di raccolta fondi possono essere realizzate, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e gli eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a all'articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117



15.3. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzati di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzati di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

15.4. I beni immobili, i beni registrati, nonché i beni mobili di titolarità dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art 16- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

16.1 L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

16.2 Analoga copertura assicurativa è l'elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche e i loro oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con cui viene stipulata la convenzione.

Art 17 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

17.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

17.2. Il rendiconto economico finanziario, redatto ai sensi del comma 2 dell'art 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

17.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4. L'intera Presidenza decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto all'articolo 11.4..

17.5. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 18 – SCIOGLIMENTO

18.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.



18.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

18.3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 - NORME FINALI

19.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.

Ravenna, 28/11/2022

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA